

N.29324/2004

12901/06
9614/06



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MILANO - IV Sez. CIVILE

nella persona del Dott. Gianna Vallescura, ha pronunciato
la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di primo grado, iscritta al numero di
ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di
citazione notificato in data 21.4.2004

DA

[REDACTED] elettivamente
domiciliata in Milano, via V. Monti n.52, presso lo studio
dell'Avv. Vincenzo Caputo che la rappresenta e difende per
delega a margine dell'atto di citazione ed ammessa al
beneficio del patrocinio a spese dello Stato, come da
delibera in data 4.12.2003 (All. A)

ATTRICE

CONTRO

[REDACTED]

CONVENUTA CONTUMACE

OGGETTO: successione

CONCLUSIONI: per l'attrice, come da foglio allegato

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 21/4/2004 la sig.ra [REDACTED] conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, la sig.ra [REDACTED], premettendo:

-che in data 5/12/1996 decedeva in Milano, ove in vita era domiciliata, la sig.ra [REDACTED]

-che la de cuius, con testamento olografo pubblicato in data 25 marzo 1997 dal dott. [REDACTED], notaio in [REDACTED], successivamente, in data 27.10.2000, conformemente tradotto, nominava "unica ed universale erede di tutti i miei beni: [REDACTED]";

-che compendio ereditario era il conto corrente n. -16320 esistente presso la B.N.L. Ag. 13 di Milano, evidenziante, alla data del decesso, un saldo attivo di L. 4.437.937;

-che la convenuta, già delegata dalla de cuius ad effettuare operazioni bancarie sul predetto conto corrente, aveva prelevato dal medesimo i seguenti importi:

- in data 11.06.1996 - L. 31.177.441 con bonifico su conto estero B.N.L. n. 865200 a favore di [REDACTED] con causale "regalia";
- in data 24.10.1996 - L. 130.614.476, bonificando detto importo sul proprio conto corrente estero n. 16549, con causale "regalia";

- in data 10.12.1996 - L. 124.300.000, bonificando detto importo sempre sul proprio conto corrente estero n. 16549, con causale "regalia".

Tanto premesso, l'attrice chiedeva che accertata la qualità di erede in capo ad essa M. [REDACTED], la convenuta fosse condannata al pagamento in suo favore della somma di € 137.812,57, oltre interessi dalla data di decesso della de cuius al saldo, non potendo la convenuta prelevare alcun importo dal conto corrente della sig.ra [REDACTED], tanto meno a titolo di "regalia" per importi così elevati, e ciò ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 782 e 783 c.c.. Con il favore delle spese.

La convenuta, non costituitasi in giudizio, benchè ritualmente citata, veniva dichiarata contumace all'udienza di prima comparizione in data 1.7.2004.

Espletati gli incumbenti di cui agli artt. 183 e 184 c.p.c., veniva ammesso, con ordinanza 2.2.2005, l'interrogatorio formale della convenuta che, peraltro, non si presentava all'udienza a tal fine disposta, senza giustificato motivo.

Sulle conclusioni trascritte in epigrafe, precisate dall'attrice all'udienza del 6/7/2006, la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata.

Risulta invero documentalmente provato che con testamento olografo 30.11.96, pubblicato in data 25 marzo 1997 dal dott. [REDACTED] notaio in [REDACTED] - la cui firma e bollo sovrapposti nel documento risultano legalizzati in data 23.10.2000 dal Collegio Notarile della Città di Buenos Aires ai sensi dell'Accordo sottoscritto il 2.7.97 fra il Ministero degli Affari Esteri ed il collegio Notarile della Repubblica Argentina su legalizzazione con [REDACTED] - testamento successivamente, in data 27.10.2000, conformemente tradotto, la sig.ra [REDACTED] nominava "unica ed universale erede di tutti i miei beni: [REDACTED]" (doc. 1).

Dalla documentazione bancaria versata in atti (docc. 2-5) risulta provato che la convenuta [REDACTED] delegata da [REDACTED] ad eseguire operazioni bancarie sul c/c ordinario n. 16320 presso la B.N.L., Ag. 13 di Milano, a quest'ultima intestato - effettuò i rilevanti prelievi di cui in narrativa per lire 31.177.441 in data 11.6.96 , lire 130.614.476 in data 24.10.96 e lire 124.300.000 in data 10.12.1996 e, dunque, per complessive lire 286.091.917 (pari a € 147.754,14, e non, come per mero errore materiale nella conversione lire/euro eseguita dal Difensore, da questi indicate in € 137.812,57) bonificando i rispettivi importi: il primo, su conto estero B.N.L.

n.865200 intestato a [REDACTED] e i rimanenti su c/c estero B.N.L. n. 16549 ad essa stessa [REDACTED] intestato. Tutti i bonifici risultano dalla convenuta disposti con la causale "Regalia".

Trattasi peraltro di prelievi illegittimi che certamente non possono considerarsi valide donazioni perché non essendo di modico valore, esse dovevano farsi, ex art. 782 c.c., per atto pubblico, sotto pena di nullità.

In proposito giova sottolineare che come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, la donazione di modico valore per la quale non si richiede la forma scritta "ad substantiam" va accertata alla stregua di due criteri: quello oggettivo, correlato al valore del bene che ne è oggetto, e quello soggettivo, per il quale si tiene conto delle condizioni economiche del donante. Ne consegue che l'atto di liberalità per essere considerato di modico valore non deve mai incidere in modo apprezzabile sul patrimonio del donante (Cass. n.11304/95).

Nella specie, e sotto entrambi i profili considerati, non è dubbio che gli importi dei prelievi, in sé valutati, escludono l'applicabilità nel caso specifico del disposto di cui all'art. 783 c.c., e che gli stessi erano tali da incidere gravemente sul patrimonio della de cuius, atteso che il compendio ereditario in esame è costituito dal solo conto corrente n. 16320 della sig.ra [REDACTED]

Il comportamento processuale della convenuta, rimasta contumace per l'intero giudizio e nemmeno presentatasi a

rendere l'interrogatorio formale deferitole e ritualmente notificatole, conferma la fondatezza dei fatti dall'attrice posti a base della propria domanda.

A ciò consegue che [redacted] va condannata al pagamento, in favore dell'attrice, quale erede della sig. ra [redacted] degli importi prelevati dal c/c della de cuius, pari a complessivi € 147.754,14, oltre interessi legali dall'apertura della successione al saldo.

Versandosi in ipotesi di debito di valuta, la rivalutazione monetaria non viene concessa.

Le spese di lite, liquidate d'ufficio come da dispositivo, in assenza di nota, seguono la soccombenza.

P. Q. M.

Il Tribunale di Milano - Sezione IV Civile - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:

1) condanna la convenuta [redacted] al pagamento, in favore dell'attrice [redacted] - accertata la qualità di erede in capo a quest'ultima - degli importi prelevati dal conto corrente della de cuius sig.ra [redacted] pari a complessivi € 147.754,14, oltre interessi legali dall'apertura della successione al saldo ;


2) condanna la convenuta a rifondere all'attrice le spese del giudizio che liquida in complessive € 7.116,00 di cui: € 470,00 per spese, € 2.031,00 per diritti ed € 4.615,00

per onorari, oltre oneri di legge e rimborso spese generali secondo T.F..

Così deciso in Milano il 22 novembre 2006.

IL GIUDICE

(Dott. Gianna Vallescura)



TRIBUNALE ...
SEZIONE ...
DEPOSITO ...
28 NOV. 2006
IL CANCELLIERE

